

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	I SOGGETTI SEGNALANTI	3
3	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
4	CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	7
5	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
6	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	9
7	DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (FACILITATORE, COLLEGHI DI LAVORO)	9
8	LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
9	CANALI DI SEGNALAZIONE	10
9.1	PIATTAFORMA INFORMATICA	10
9.2	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	11
9.3	POSTA ORDINARIA	11
9.4	FORMA ORALE - INCONTRO DIRETTO	12
10	SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC	12
10.1	CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA	12
10.2	CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	12

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 è stata ordinata in un unico testo normativo la disciplina del whistleblowing, creando così un complesso di norme organico ed uniforme, valevole sia per il settore pubblico che per il settore privato.

Alla luce di quanto stabilito dalla menzionata normativa e degli indirizzi forniti dall'ANAC nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, SOGIN, società a controllo pubblico, assicura misure di tutela e disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il presente Allegato 1 “Gestione delle segnalazioni *Whistleblowing*” al PTPCT 2023-2025 adottato da SOGIN in data 30 Marzo 2023, illustra:

- i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- l'oggetto, il contenuto e le caratteristiche della segnalazione;
- il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi e le tutele del segnalante;
- i canali, interno ed esterno, attraverso cui effettuare la segnalazione.

2 I SOGGETTI SEGNALANTI

Sono legittimati a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di SOGIN in qualità di:

1. Dipendenti;
2. Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
3. Lavoratori autonomi;
4. Collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
5. Volontari e tirocinanti;
6. Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o

rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni (comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SOGIN.

È opportuno segnalare che le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione (divulgazione pubblica o denuncia) anche quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione Europea. In particolare, possono formare oggetto di segnalazione:

Normative nazionali

- Illeciti civili,
- Illeciti amministrativi,
- Illeciti contabili,
- Illeciti penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 2001, n. 231
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel Decreto legislativo

231/2001.

Normative europee

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (articolo 325 – lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea - del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Si sottolinea che l'art 1 del Decreto Legislativo No. 24 del 10 marzo specifica che non possono essere oggetto di segnalazione:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure

gerarchicamente sovraordinate. Ad esempio: le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;

- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Il decreto non pregiudica inoltre l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE, in particolare restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:

- Informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- Norme di procedura penale;
- Autonomia e indipendenza della magistratura;
- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- Esercizio dei diritti dei lavoratori.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la conoscenza dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario risultino chiare:

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
2. la descrizione del fatto;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni anonime tramite canali interni, ove circostanziate, sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Gli enti del settore pubblico o privato che ricevono le segnalazioni attraverso canali interni sono, quindi, tenuti a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che:

1. rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni;
3. dà un diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
5. fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
6. comunica alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Il RPCT effettua quindi una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

L'identità del segnalante non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

È garantita la tutela anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7 DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (FACILITATORE, COLLEGHI DI LAVORO)

È previsto il divieto di attività ritorsive (quali ad esempio licenziamento, retrocessione di grado, mancata promozione, mutamento di funzioni, cambio del luogo di lavoro) a carico del soggetto segnalante, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari aventi a oggetto comportamenti, atti o omissioni ritorsivi, è prevista un'inversione dell'onere probatorio, posto a carico del soggetto che li ha commessi.

È prevista la facoltà, per il segnalante, di inviare all'ANAC la comunicazione delle misure ritorsive che si ritiene siano state adottate nei suoi confronti e l'ANAC attiva le misure di protezione.

8 LA RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste in caso di ritorsione non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9 CANALI DI SEGNALAZIONE

Tutti i canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

9.1 PIATTAFORMA INFORMATICA

Tutti i soggetti legittimati possono inoltrare la segnalazione tramite la piattaforma informatica collocata in un sito esterno alla Sogin, il cui accesso non viene tracciato, accessibile al seguente link:

<https://sogin.segnalazioni.net/>

La piattaforma prevede un percorso guidato per il segnalante, con la finalità di procedere fin dal principio a una scrematura delle segnalazioni non responsabili o non significative.

Al termine della segnalazione, al segnalante viene rilasciato un *TOKEN* - da conservare a cura del segnalante in quanto non più reperibile dopo la chiusura della segnalazione - mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento. In tal modo è possibile instaurare una sorta di colloquio diretto con il segnalante stesso, mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla segnalazione stessa.

La piattaforma prevede anche segnalazioni in forma orale con sistema di messaggistica vocale. Il sistema provvede a distorcere l'audio in modo tale da rendere non riconoscibile la voce del segnalante. Il responsabile della segnalazione ha la possibilità di trascrivere la segnalazione.

9.2 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Tutti i soggetti legittimati possono inoltrare la segnalazione a SOGIN tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: rpct@pec.sogin.it.

Si ricorda che le segnalazioni giunte tramite PEC, sprovviste di scansione del documento di riconoscimento saranno trattate come anonime.

9.3 POSTA ORDINARIA

Tutti i soggetti legittimati possono inoltrare la segnalazione anche tramite posta ordinaria indirizzata a:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

c/o SO.G.I.N. S.p.A.

Via Marsala, 51/C

00185 Roma (RM)

È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "segnalazione riservata". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del RPCT.

9.4 FORMA ORALE - INCONTRO DIRETTO

I soggetti legittimati possono presentare la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

10 SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

10.1 CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs 10 marzo 2023 n.24;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva il canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.



Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.